



F.N.O.M.C.E.O.



F.N.O.M.C.E.O. 09/01/09
R.G.P. 0000211 2009
C.I. 01.09.01/1

Roma,

COMUNICAZIONE N. 1

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

PROV. N°

RE. N°

Resp. Prov. int. - Dr. Marco Poladas
Resp. Prov. est. - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO

D.L. n. 207/08: studi medici e
odontoiatrici con dipendenti -
documento di valutazione dei
rischi - proroga al 16 maggio
2009 dei soli nuovi adempimenti

Cari Presidenti,

facendo seguito alla comunicazione n. 49 del 4 dicembre 2008 e n. 50 del 19 dicembre 2008 si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto-legge n. 207 del 2008 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

L'art. 32, comma 2, del suddetto decreto proroga al 16 maggio 2009 il termine previsto per l'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 con riferimento però solo ai "nuovi adempimenti" previsti dall'art. 28, comma 1 e 2, del D.Lgs. 81/08. Nella fattispecie quindi il 1° gennaio 2009 entra comunque in vigore l'obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Infatti il decreto legge in titolo differisce al 16 maggio 2009 solo i nuovi adempimenti sulla valutazione dei rischi e le relative sanzioni previste relativamente:

- ai rischi stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1);
- alla data certa del documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2).

Pertanto, stante quanto suesposto, i datori di lavoro avranno tempo fino al 16 maggio 2008 per assicurare una data certa al documento.

Ad ogni modo, dovendo il decreto-legge essere convertito in legge e potendo lo stesso provvedimento subire delle modifiche durante l'iter parlamentare di approvazione, questa Federazione auspica che i medici e gli odontoiatri con dipendenti abbiano effettuato la relativa autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08, entro il 1 gennaio 2009 così come suggerito con comunicazione n. 49 e n. 50 e ciò al fine di porsi al riparo da una eventuale applicazione dell'apparato sanzionatorio.

All'uopo con comunicazione n. 50 del 19 dicembre 2008 è stato inviato un fac-simile di modello per l'autocertificazione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

